

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 100 del 15/12/2022

Oggetto : REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE: MODIFICAZIONI.

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Dicembre, alle ore 19:02, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Assente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Loreno	Presente			

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Vice Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Angelini, Barilari, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Lari, Lisi, Murano Brunori, Pasini, Petrucci, Ramberti, Zamagni Giuliano, Zilli e Zoccarato collegati da remoto.

OGGETTO: Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: modificazioni.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 132 del 29/11/2022, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha trovato riconoscimento legislativo con il D. L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, il quale ha modificato la Legge 26 luglio 1975 n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, ed ha previsto che il garante può avere colloqui con i detenuti e gli internati, «*anche al fine di compiere atti giuridici*» (art. 18) e che può visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari che insistono sul territorio di competenza (art. 67);

RILEVATO che analogamente ad altre amministrazioni locali, anche il Comune di Rimini, con deliberazione del Consiglio comunale in data 5 giugno 2014, n. 63, istituiva la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con la specifica finalità di migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale;

CONSIDERATO altresì che contestualmente all'istituzione della figura, il Comune di Rimini approvava anche un apposito Regolamento, volto a disciplinare l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la relativa attività;

PRECISATO che il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale svolge la sua attività in modo autonomo e indipendente a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale residenti, domiciliate o comunque presenti nel territorio del Comune di Rimini;

RITENUTO che a distanza di quasi dieci anni dalla sua approvazione il sopra citato Regolamento necessita di alcuni interventi modificativi, volti ad allinearli ai contenuti degli analoghi regolamenti vigenti presso gli altri Comuni che hanno istituito tale figura, nonché ad eliminare talune criticità riscontrate nel funzionamento dell'Ufficio negli anni passati;

RITENUTO a tal fine opportuno apportare modifiche agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento sopra citato, aventi ad oggetto rispettivamente le modalità di elezione e durata in carica (art. 5), che viene

portata da 3 a 5 anni, le modalità di cessazione dalla carica a seguito di revoca dell'incarico e di dimissioni (art. 6) e la dotazione finanziaria assegnata al Garante per sostenere i costi di funzionamento dell'Ufficio, ferma restando la natura gratuita dell'incarico (art. 7);

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere espresso dalla 1^a e 4^a Commissione consiliare permanente riunite in seduta congiunta in data 05 dicembre 2022;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2013, n. 4;

D E L I B E R A

- 1) **DI MODIFICARE** il Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale come segue:

- l'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

Elezione e durata in carica del Garante

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, il procedimento di elezione viene nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva con nuova iscrizione del punto all'ordine del giorno.
3. Il Garante dura in carica **5** anni e può essere rieletto una sola volta. Alla scadenza del proprio mandato il Garante uscente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Garante, operando in regime di prorogatio, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

- l'art. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6

Revoca dall'incarico. Dimissioni

1. L'incarico conferito al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può essere revocato anticipatamente rispetto alla naturale scadenza con deliberazione motivata del Consiglio comunale.
2. La revoca è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale, con proposta motivata.

4. La proposta di revoca prima della relativa discussione deve essere notificata al Garante. Questi può presentare nei successivi dieci giorni le proprie controdeduzioni, che vengono trasmesse senza ritardo a tutti i componenti il Consiglio comunale.
5. Sulla proposta di revoca del Garante il Consiglio delibera in seduta segreta con voto segreto. Affinché possa essere approvata, la proposta di revoca deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale. In tal caso il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito della cessazione dalla carica per revoca, viene avviato il procedimento di elezione del sostituto.
7. L'incarico di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può cessare anche per dimissioni del soggetto che ricopre la carica. In tal caso le dimissioni diventano efficaci dal momento della relativa presentazione al Presidente del Consiglio comunale.

- l'art. 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7

Gratuità dell'incarico. Dotazione di risorse assegnate all'Ufficio del Garante

1. La carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è svolta a titolo gratuito dal soggetto che la ricopre. Analogamente a titolo gratuito operano gli eventuali soggetti esterni all'Ente che prestano attività di supporto e di assistenza al Garante.
 2. Mediante apposito stanziamento del bilancio di previsione è messa a disposizione del Garante una dotazione finanziaria annuale, destinata al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio dei compiti e delle funzioni.
 3. Per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale utilizza le risorse umane e strumentali già disponibili presso l'Ente, a tal fine avvalendosi del personale assegnato ad una delle strutture organizzative presenti nell'ordinamento interno dell'Ente. Tale struttura è individuata mediante atto di organizzazione assunto dalla Giunta comunale.
- 2) **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale l'individuazione della struttura organizzativa già presente nell'ordinamento interno dell'Ente che dovrà fornire al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale le risorse umane, strumentali e finanziarie da utilizzare.

^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Gianfreda (Assessorato Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati non Societari) per l'illustrazione dell'argomento; i Conss.: Pari, Zoccarato, Tonti e Soldati; l'Ass. Gianfreda per la replica conclusiva.

Presenti n. 29 Consiglieri: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lari, Lisi, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Petrucci, Ramberti, Soldati, Renzi, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	20	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guitoli, Lari, Lisi, Marchioni, Messori, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	8	Conss.: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi, Zilli e Zoccarato

La Consigliera De Leonardis comunica il proprio voto verbalmente in aula, non essendo riuscita a collegarsi e a votare con l'App di votazione elettronica Digital4democracy.

Il Cons. Murano Brunori non partecipa alla votazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro